ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO, DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. REGIME DI SCAMBI APPLICABILE A TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 19

I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri previste dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea. Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identita' della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova. La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Versione in vigore dal 21 dicembre 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dello-zucchero-delle/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 19

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 19